

**A tutti gli Organismi accreditati e accreditandi nello schema SCR
Loro sedi
Att.: Responsabili dello schema**

Vs. rif.:

Ns. rif.: DC2012UTU029

Milano, 2012-03-01

Oggetto: Adeguamento degli accreditamenti SCR alle nuove direttive di legge in materia di prevenzione incendi e chiarimenti relativi alle modalità di trasferimento dei certificati ad altro organismo accreditato nello schema

Gentili Signori,

alla luce delle nuove disposizioni di legge in materia antincendio, emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'1 agosto 2011 e recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, Vi comunichiamo che riteniamo non ammissibile l'applicazione allo schema SCR dei requisiti definiti al riguardo nel documento Tecnico RT-09.

Vi chiediamo, pertanto, in concerto con le prescrizioni del ns. regolamento tecnico in materia di accreditamento SCR (rif. par. 4.1.1.5 RT-12), di verificare sistematicamente in sede di certificazione o di audit di sorveglianza o di audit di estensione o di audit di transfert, che le organizzazioni in certificazione abbiano valutato, compreso e applicato le nuove disposizioni.

Con l'occasione, viste le numerose richieste di chiarimento da parte degli organismi in relazione all'applicazione del requisito di cui al par. 5.6.3: *"dal secondo triennio in avanti, rimanendo immutato l'organismo di certificazione, lo schema di certificazione, a discrezione del medesimo Organismo di Certificazione, potrà essere con cadenza annuale, secondo lo schema omissis..."*, Vi informiamo che, stante alle prescrizioni definite nella disposizione del 23 Febbraio 2010, in materia di trasferimento di certificati da altro Organismo accreditato da ACCREDIA, riteniamo accettabile che dal secondo ciclo di certificazione in avanti tutte le certificazioni sottoposte al suddetto transfert possano essere valutate con cadenza annuale, purché l'Organismo subentrante, prima della concessione della continuità della certificazione, abbia effettuato un riesame documentato, sottoposto alla valutazione del proprio Comitato per l'imparzialità e messo a disposizione di ACCREDIA, che dimostri:

- siano stati gestiti e chiusi tutti i rilievi che possano pregiudicare l'affidabilità della certificazione;
 - non esistano procedimenti penali in corso, a carico dell'organizzazione (artt.589 e 590 del codice penale)
- Si ribadisce che, nel caso degli audit di transfert non è possibile, per lo schema SCR, applicare le riduzioni in termini di durata degli audit, secondo la guida EA 7/05.

Cordiali Saluti


Ing. Alberto MUSA

Direttore di Dipartimento